

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 12 ottobre 2020 n.187

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- la necessità e l'urgenza di adottare al più presto disposizioni per intensificare la prevenzione sul territorio e ripristinare misure per scongiurare ulteriori rischi di contagio;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.25 adottata nella seduta del 12 ottobre 2020; Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

Art. 1

(Disposizioni generali)

- 1. È fatto obbligo ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) di contattare telefonicamente il proprio medico curante.
- 2. È obbligatorio l'uso della protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici, in luoghi chiusi aperti al pubblico oppure, sia in luoghi all'aperto che al chiuso, ove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, e soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti.
- 3. Ogni locale aperto al pubblico ha l'obbligo di mettere a disposizione di clienti e personale distributori di igienizzante idroalcolico per le mani, di curare l'igiene degli spazi comuni (locali igienici e di servizio, tavoli e sedie ecc.), di garantire il distanziamento e l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione. Ogni locale aperto al pubblico può servire unicamente i clienti che, in base all'applicazione del corretto distanziamento, trovano posto a sedere all'interno dei propri locali: sono inibite le consumazioni in piedi o al banco all'interno dei locali nonché i buffet.
- 4. La possibilità di superare le limitazioni di cui al comma 3 (in caso ad esempio di feste, eventi, raduni, manifestazioni ecc.), oppure qualsiasi evento organizzato privatamente, è sottoposta ad autorizzazione preventiva da parte della Gendarmeria, sentiti il Dipartimento di Prevenzione e

la Protezione Civile per quanto di competenza. Tale richiesta di autorizzazione preventiva, che deve pervenire con un preavviso di almeno dieci giorni, può venire concessa solamente a fronte di opportune misure di controllo e verifica del rispetto delle prescrizioni, e solo previa indicazione, da parte dell'organizzatore, di un responsabile della sicurezza facente capo ad agenzie di vigilanza autorizzate a tale compito, oltre ad un numero di addetti per la sicurezza, facenti capo al responsabile, non inferiore alla proporzione di uno ogni cinquanta avventori. Il numero massimo di avventori non potrà in alcun caso eccedere la proporzione con gli addetti della sicurezza.

- 5. In caso di attività fisica e sportiva che preveda il contatto fisico sono obbligatorie le prescrizioni individuali di igiene e sicurezza più comuni: lavaggio o utilizzo di igienizzanti per le mani, buone prassi nello starnutire o tossire. È necessario adottare una frequente aerazione degli ambienti ed una regolare e rigorosa sanificazione degli stessi (aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l'esercizio fisico).
- 6. Per la funivia e gli ascensori è fatto obbligo di ridurre la capienza massima in ragione dei tempi di utilizzo.

Art. 2

(Isolamento o quarantena)

1. Le misure di autoisolamento, di isolamento e di quarantena previste per i soggetti di cui al Decreto - Legge 31 agosto 2020 n.145, nonché per i soggetti che, in seguito a indagine epidemiologica, risultino contatti stretti di tali soggetti, ricadono sotto gli obblighi di rispetto delle misure di contenimento sanzionate a mente dell'articolo 5 del presente decreto - legge.

Art. 3

(Modalità per effettuazione di interventi d'urgenza presso i domicili di persone in isolamento o quarantena)

- 1. La Protezione Civile autorizza l'intervento, per attività di riparazione e ripristino urgenti, di operatori economici presso il domicilio nel quale sia in corso una quarantena o un isolamento.
- 2. Chi abbia necessità degli interventi di cui al comma 1, è tenuto a comunicarlo alla Protezione Civile.
- 3. La Protezione Civile, al fine di autorizzare l'intervento all'operatore economico, ha accesso ai dati di positività e di quarantena messi a disposizione dall'ISS.
- 4. Ogni intervento presso il domicilio di cui al presente articolo, oltre al rispetto dei principi generali di cui all'allegato 1 al Decreto Legge 24 luglio 2020 n.122, è subordinato al rispetto delle disposizioni indicate all'operatore economico dalla Protezione Civile in collaborazione con l'ISS.

Art. 4

(Disposizione relativa all'attività giudiziaria)

- 1. L'articolo 7, comma 6, primo periodo del Decreto Legge 24 luglio 2020 n. 122 è così modificato:
- "6. Per evitare assembramenti in Tribunale nel giorno giuridico e ferma restando la scadenza del termine nel giorno giuridico indicato dal calendario giudiziario, come modificato dal presente decreto-legge, si stabilisce che sino al 31 dicembre 2020 le attività processuali da compiersi nel giorno giuridico si svolgano il mercoledì e il giovedì.".

(Rafforzamento delle misure di controllo inerenti ad assembramenti)

- 1. Il personale in servizio nei locali aperti al pubblico ha il dovere di richiedere il rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto legge ad eventuali avventori che si assembrino nei paraggi dell'attività aperta al pubblico, o che al suo interno non rispettino le prescrizioni. Nel caso gli avventori non ottemperino in seguito a tali richieste, il personale in servizio nei locali aperti al pubblico è tenuto ad avvertire le forze di polizia.
- 2. Le forze di polizia possono avvalersi, nelle modalità previste dalla legge, anche dell'ausilio dei corpi militari volontari, per verificare e garantire che all'esterno dei locali aperti al pubblico o comunque in ogni luogo all'aperto e al chiuso, siano rispettate le misure di distanziamento, previste per il contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Art.6

(Sanzioni)

- 1. Il mancato rispetto delle misure previste dal presente decreto legge, ove non previsto espressamente, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 2.000,00 (duemila/00).
- 2. Il termine per l'invio della notifica ai trasgressori per le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1 è fissato in sessanta giorni.
- 3. In caso di reiterazione delle infrazioni previste dal presente decreto legge, nel caso del mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 1 comma 4 oppure laddove il personale in servizio nei locali chiusi aperti al pubblico non ottemperi alle indicazioni previste all'articolo 5 comma 1, oltre alle sanzioni di cui al comma 1 si provvederà alla sospensione temporanea e immediata della autorizzazione all'apertura in orario serale.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Per eventuali eventi in corso di organizzazione, per i quali non sussistano i tempi di preavviso di cui all'articolo 1 comma 4, gli organizzatori sono tenuti a provvedere immediatamente alla richiesta di autorizzazione che la Gendarmeria, sentiti il Dipartimento di Prevenzione e la Protezione Civile per quanto di competenza, prenderà in carico con obbligo di risposta entro la data di celebrazione di tali eventi.

Art. 8

(Disposizioni finali)

- 1. Le disposizioni di cui al presente decreto legge entrano in vigore alle ore 00.01 del giorno di martedì 13 ottobre 2020 e permangono in vigore sino alla loro espressa abrogazione.
- 2. È facoltà del Congresso di Stato, ovvero delle singole Segreterie competenti per materia, dettare disposizioni interpretative ed applicative del presente decreto legge.
- 3. I dati personali raccolti nell'ambito delle attività di sorveglianza di cui agli articoli precedenti nonché nell'ambito delle attività del Gruppo di Coordinamento per le emergenze sanitarie, ivi comprese le attività di polizia ed ogni altra ad esso connesse vengono trattati per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della

Legge 21 dicembre 2018 n.171, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale e in relazione al contesto in essere.

- 4. Il Congresso di Stato, in via straordinaria, per la vigenza del presente decreto legge e in funzione dell'evoluzione epidemiologica, è autorizzato, nel rispetto delle sue prerogative e competenze, ad adottare apposite delibere con le quali ampliare o restringere il novero delle attività da assoggettare alle disposizioni di cui al presente decreto legge per quanto applicabili ed adottare linee guida e protocolli sanitari.
- 5. E' abrogato il Decreto Legge 22 settembre 2020 n. 156; sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base del Decreto Legge n. 156/2020.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 ottobre 2020/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

> IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Elena Tonnini